

**TERESA
VIGGIANO**
CN = VIGGIANO
TERESA
C = IT

STUDIO LEGALE

AVVOCATO TERESA VIGGIANO

Specializzata in Diritto Amministrativo e Scienze dell'Amministrazione

Master in Giustizia Tributaria Italiana ed Europea

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Ufficio IX - A. T. di Caserta
Ufficio di segreteria per la conciliazione
pec uspce@postacert.istruzione.it

ITIS - LICEO SCIENTIFICO "F. Giordani"
PEC: cetf02000x@pec.istruzione.it

OGGETTO: TENTATIVO DI CONCILIAZIONE EX ART. 135 CCNL COMPARTO SCUOLA DEL 29.11.2007 AVENTE AD OGGETTO MANCAT A ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO PER SERVIZIO PRESTATO PRESSO LA SCUOLA PRIVATA PARITARIA PER GLI ANNI DAL 01.9.2006 AL 31.08.2011 E DAL 01.9.2012 AL 31.08.2017 PER LA GRADUATORIA DEFINITIVA ATA AA TRIENNIO 2021/2023- PUBBL. PROT. N. 11889 DEL 9.8.2021

Nell'interesse di BUONANNO MARIA nata il 18/02/1985 a
rappresentata, difesa ed assistita dall'Avv. Teresa Viggiano giusto mandato legale in atti che si allega, con studio in Macerata Campania CE alla Via Vittorio Emanuele 19 ove elegge domicilio e chiede di avere comunicazioni in merito all'oggetto all'indirizzo pec

Nel premettere che :

L'istante ha presentato domanda di inserimento per la graduatoria del personale ATA – Assistente Amministrativo triennio 2021/2023 ed a seguito di pubblicazione definitiva di detta graduatoria ha constatato che, sebbene avesse proposto reclamo all'esito della pubblicazione della graduatoria provvisoria ATA del 21.7.2021, all'esito della pubblicazione definitiva i motivi di reclamo non sono stati accolti dalla scuola capofila ITIS- LS "F. Giordani" di Caserta.

Invero, l'istante attualmente in graduatoria con un punteggio pari a 12.50 lamenta, il mancato computo, ai fini del punteggio del servizio prestato presso la scuola paritaria per dieci anni per un totale di 30 punti che non le sono stati attribuiti.

L'Itis "F.Giordani" di Caserta con comunicazione del 26/7/2021 ha giustificato la mancata attribuzione di detto punteggio con la motivazioni che a seguito di controlli effettuati non si evince la copertura contributiva dei servizi ai fini dell'attribuzione del punteggio.

Orbene il comportamento posto in essere dall'istituto capofila è illegittimo ed arbitrario per violazione di legge ovvero art. 6 commi 9 e seguenti del D.M. 50/2021, nonché viziato per eccesso di potere

atteso che, come è noto la questione ostativa posta in essere dall'Istituto Capofila attiene non alla effettività del servizio svolto dalla ricorrente, condizione essenziale e sufficiente ai fini della valutazione del servizio stesso, quanto piuttosto ad un problema di copertura previdenziale che come chiarito in sede di prevalente e costante orientamento giurisprudenziale una volta data dimostrazione della prestazione lavorativa con carattere di effettività del servizio predetto, l'assolvimento da parte dell'ente datore di lavoro degli obblighi di contribuzione previdenziale si configura come elemento esterno rispetto al requisito di ammissione oggetto di accertamento, non avendo il regolare versamento dei contributi alcuna attinenza con il riscontro delle capacità professionali e didattiche del personale da selezionare.

Tanto premesso l'istante come sopra rappresentata e domiciliata **CHIEDE** che venga esperito il tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 135 del CCNL comparto scuola del 29.11.2007 affinché l'ufficio in autotutela, previa disamina della posizione della ricorrente, stante la palese violazione di legge, proceda alla rettifica del punteggio in favore della Stessa.

Si resta in attesa di sollecito riscontro ai sensi e per gli effetti dell'art. 135 CCNL comparto scuola 2006/2009 con avvertenza che decorso il termine di legge per il dovuto riscontro si adiranno le sedi giudiziarie competenti per la tutela dei diritti della ricorrente.

07.09.2021

Avv. Teresa Viggiano
(sottoscrizione tramite firma digitale)

Si allega:
Mandato legale